



1583

# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

**VISTA** la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

**VISTA** la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTA**, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n.152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

**VISTA** la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella Causa C-565/10, che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

**VISTA** la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 - Causa C-85/13, che ha condannato l'Italia per la violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

**VISTA** la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, relativa alla destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione a coprire gli interventi che attengono ai settori del collettamento e depurazione delle acque nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia);

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'art. 7, comma 7, che prevede la possibilità di procedere, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, attivando la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo prevista dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, anche attraverso appositi Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi del citato articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si è proceduto alla nomina di vari Commissari straordinari con il compito di provvedere alla progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi agli interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/2013);



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'articolo 2, con il quale si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non ancora dichiarati conformi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

**VISTA** la tabella acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale sono riportati gli agglomerati oggetto delle richiamate procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034;

**TENUTO CONTO** che è necessario, pertanto, nominare un Commissario straordinario unico, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 2, del decreto-legge n. 243 del 2016;

**VISTO** il *curriculum vitae* del prof. Enrico Rolle;

**RITENUTO** che il prof. Rolle sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

**VISTA** la dichiarazione resa dal prof. Enrico Rolle in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

**SENTITI** i Presidenti delle regioni interessate, come previsto dal menzionato articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Nomina del Commissario unico)*

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Enrico Rolle è nominato Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Il Commissario straordinario resta in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente provvedimento.

## **Art. 2**

*(Compiti del Commissario unico)*

1. Il Commissario straordinario unico, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne, di cui alla tabella allegata, non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere.
2. Entro 30 giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Commissario straordinario unico predispose, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a 1 milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è trasmesso entro 60 dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata (pec), all'Autorità nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza.
3. Il Commissario presenta annualmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Al Commissario straordinario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

## **Art. 3**

*(Compenso del Commissario unico)*

1. Ai sensi all'articolo 2, comma 3 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, al Commissario straordinario unico è corrisposto esclusivamente un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura e con le modalità di cui al comma 3, dell'articolo 15 del decreto-



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una variabile in ragione dei risultati conseguiti.

## **Art. 4**

*(Segreteria tecnica, risorse umane e strumentali)*

1. Il Commissario unico si avvale, per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del menzionato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva per il compenso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2017-2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Il Commissario unico si avvale altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nelle aree di intervento, utilizzando risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle suddette convenzioni sono poste a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

## **Art. 5**

*(Cessazione dall'incarico dei Commissari nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014)*

1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, i Commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, a seguito delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) cessano dal proprio incarico, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 243 del 2016.
2. I Commissari straordinari di cui al comma 1 sono tenuti ad eseguire, nei tempi e con le modalità stabiliti, tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto sarà inviato ai competenti uffici, per il controllo, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 APR. 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO  
(Maria Elena Boschi)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 1265/2017.  
Roma, 9.5.2017  
IL REVISORE  
IL DIRIGENTE